



Priorità 5

AVVISO PUBBLICO

MISURA 12 - Indennità Natura 2000 e Indennità connesse alla Direttiva acque

Sottomisura 12.2 - “Indennità evoluzione naturale cedui/avviamento alto fusto”

Annualità 2019

Regione Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza
web: www.europa.basilicata.it/feasr | adg.psr@regione.basilicata.it
twitter: [@ruralbasilicata](https://twitter.com/ruralbasilicata)



Sommario

Articolo 1 - Definizioni	2
Articolo 2 - Premessa.....	3
Articolo 3 - Riferimenti normativi.....	4
Articolo 4 - Obiettivi della sottomisura	6
Articolo 5 - Ambito territoriale	6
Articolo 6 - Beneficiari	7
Articolo 7 - Requisiti di ammissibilità	7
Articolo 8 - Criteri di selezione	8
Articolo 9 - Impegni specifici e altri obblighi collegati alla Sottomisura	8
Articolo 10 - Disponibilità finanziaria	8
Articolo 11 - Forma ed entità del sostegno	8
Articolo 12 - Modalità di presentazione della domanda	9
Articolo 13 - Documentazione richiesta	9
Articolo 14 – Modifica della domanda	10
Articolo 15 - Istruttoria delle domande.....	10
Articolo 16 - Motivi di irricevibilità o esclusione	11
Articolo 17 - Controlli	11
Articolo 18 - Comunicazioni.....	11
Articolo 19 - Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi	12
Articolo 20 - Responsabile del procedimento	12
Articolo 21 - Informazione e Pubblicità	13
Articolo 22 - Disposizioni finali	13

Articolo 1 - Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Basilicata.

Autorità di Gestione: l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

Azienda agricola: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro (art. 4 Reg. UE n. 1307/2013);

Beneficiario: agricoltore singolo o associato cui viene concesso ed erogato il contributo (art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013);

Bosco ceduo: forma di governo del bosco basata sulla capacità di alcune piante di emettere ricacci se tagliate. Questo tipo di formazione boschiva è costituita essenzialmente da polloni, cioè da alberi provenienti da rinnovazione agamica (moltiplicazione vegetativa).

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

CAA: *Centri di Assistenza Agricola* riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del Decreto ministeriale 27 marzo 2008, incaricati dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le attività definite nella medesima convenzione. Nell'ambito del P.S.R. sono inoltre abilitati alla compilazione ed al rilascio delle domande di sostegno e pagamento.

Condizioni edafiche: insieme delle caratteristiche fisiche e chimiche del terreno che hanno influenza sullo sviluppo delle piante.

Condizioni stazionali: condizioni ambientali (climatiche, pedologiche e vegetazionali) del luogo ove si trova il soprassuolo boscato.

Conversione: insieme delle operazioni selvicolturali volte al passaggio da una forma di governo ad un'altra (da ceduo ad alto fusto).

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento da parte delle Autorità nazionali a norma del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Fascicolo aziendale: Insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni delle banche dati della Pubblica Amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

Fustaia: bosco di alto fusto dove il rinnovamento delle specie arboree avviene a partire dalla germogliazione dei semi che le piante producono: le giovani piantine (i cosiddetti "semenzali") che riusciranno ad affermarsi daranno origine alle piante adulte.

Isole aziendali: Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Misure di sviluppo rurale o tipologie di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati.

Misure di Tutela e Conservazione (MCT): definite per garantire la tutela di specie e habitat dei Siti Natura 2000.

Parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente una identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Rete natura 2000: Strumento della politica dell'Unione europea finalizzato alla conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica istituita ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

Richiedente: Soggetto che presenta domanda di sostegno/pagamento.

SIAN: *Sistema Informativo Agricolo Nazionale.*

SIGC: *Sistema Integrato di Gestione e Controllo.*

Silvicoltori: coloro che si occupano della gestione, nell'accezione più ampia del termine, del bosco.

Siti di Interesse Comunitario (SIC): identificati secondo la Direttiva "Habitat", contribuiscono in modo significativo a mantenere o ripristinare alcune tipologie di habitat o a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie autoctone.

Turno: numero di anni che deve intercorrere tra la rinnovazione (o l'impianto artificiale) di un soprassuolo ed il taglio di maturità di un bosco. Il turno è breve per il ceduo (da quindici a venti anni) e più lungo per la fustaia (da quaranta a sessanta anni). Per la definizione del turno minimo di maturità si fa riferimento al Regolamento di attuazione approvato con la D.G.R. n. 956 del 20.04.2000.

Uso del suolo: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura.

Zone di Protezione Speciale (ZPS): istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" e poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna per il mantenimento e la sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli migratori.

Zone Speciali di Conservazione (ZSC): istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva "Habitat", e comprendono anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli".

Articolo 2 - Premessa

La misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva acque - del P.S.R. Basilicata 2014/2020 si colloca nel quadro normativo delineato dalle direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli" nonché dalla Strategia nazionale per la biodiversità e si applica all'interno della Rete Natura 2000 e in altre aree naturali protette regionali delimitate e soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE nel limite previsto del 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio.

Sul territorio della Regione Basilicata la rete ecologica europea "Rete Natura 2000" in attuazione delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" è presente con:

- 53 Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- 2 Siti di Interesse Comunitario (SIC) di recente istituzione;
- 17 Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Complessivamente Rete Natura 2000 Basilicata interessa circa 234.586 ha, corrispondente al 23,5% del territorio regionale.

In Basilicata sono presenti, inoltre, due parchi nazionali, tre parchi regionali, otto riserve statali e sette riserve regionali che occupano una superficie complessiva di 198.047 ha.

Parte rilevante delle aree della Rete Natura 2000 è situata nei parchi nazionali e regionali, oltre che nelle riserve naturali regionali e statali.

Il presente Avviso ha l'obiettivo di attivare la **sottomisura 12.2 – "Indennità evoluzione naturale cedui/avviamento alto fusto"** – attraverso la concessione, per 5 anni, di un'indennità annuale per ettaro di superficie per la perdita di reddito causata dall'impossibilità di effettuare il taglio a fine turno del bosco governato a ceduo per obblighi collegati alla regolamentazione forestale delle aree Rete Natura 2000 in Basilicata di cui alla D.G.R. n. 655/2008.

Articolo 3 - Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente avviso in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione (FC), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore dal 1° gennaio 2018, di modifica dei Regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) n.

1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Legge n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette";
- L.R. n. 28/1994 "Individuazione e Istituzione delle Aree Protette della Regione Basilicata";
- Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- D.G.R. n. 655/2008 "Regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del D.P.R. 357/97 del D.P.R. 120/2003 e del D.M. n. 184 del MATTM del 17/10/2007;
- D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012 "Misure di Tutela e Conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie relativamente a 21 SIC della Regione Basilicata";
- D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013 "D.G.R. 951/2012 – Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Programma Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 4-10-11";
- D.G.R. n. 1181 del 1 ottobre 2014 - Approvazione del quadro delle azioni prioritarie d'intervento (*Prioritized Action Framework* - P.A.F.) per la Rete Natura 2000 della Regione Basilicata;
- D.M. del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- D.M. del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420, recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- D.M. 11 gennaio 2017 "Designazione di 33 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 3.02.2017;
- D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- D.G.R. n. 928 del 08.09.2017 - Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014-2020 (FEASR) - "Disposizioni attuative a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni ai sensi del DM 25 gennaio 2017, n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure connesse alla superficie e/o animali" e ss.mm.ii.;
- Disposizioni AGEA: Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione e s.m.i.;

- Istruzioni operative AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 per la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo aziendale e s.m.i.;
- Istruzione operativa n. 11 del 18.02.2019 dell'Ufficio Monocratico di AGEA avente ad oggetto: "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n.1305/2013 del consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019".

Articolo 4 - Obiettivi della sottomisura

La misura 12 risponde al fabbisogno n. 14 "Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali individuando strumenti di tutela delle aree ad alto valore naturale e rete Natura 2000 e mantenendo il paesaggio".

La **sottomisura 12.2 – "Indennità evoluzione naturale cedui/avviamento alto fusto"** del P.S.R. Basilicata contribuisce alla priorità di intervento 5 - "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale" - e, specificatamente, alla Focus area 5 "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale".

La superficie boscata regionale governata a ceduo rappresenta oltre il 50% del patrimonio forestale complessivo. Questa forma di governo, in quanto presente anche nei siti Natura 2000, può avere grande rilevanza nella salvaguardia della biodiversità, nel fornire importanti servizi eco-sistemici e nello svolgere un ruolo importante nei confronti della nidificazione e del sostentamento della fauna ornitica. A tal fine necessita di una evoluzione verso forme di gestione più sostenibile, così come previsto dalle Misure di Tutela e Conservazione (D.G.R. n. 951/2012 e s.m.i.).

L'obiettivo della sottomisura è quello di riportare detti habitat a condizioni di naturalità e di resilienza maggiori attraverso un diverso sistema gestionale che consenta la stabilizzazione di formazioni forestali di pregio, minimizzando i fattori di disturbo.

Il sostegno annuale, previsto per cinque anni, è finalizzato a compensare i silvicoltori per il rispetto degli obblighi connessi alla conservazione e al miglioramento degli habitat forestali all'interno dei Siti Natura 2000 della Regione Basilicata, mediante la conversione ad alto fusto negli habitat prioritari dei popolamenti cedui, migliorandone così la struttura e le funzioni ecologiche indirizzate ad un aumento della biodiversità e della resilienza. **Tale conversione, una volta realizzata, sarà irreversibile e non consentirà, pertanto, il ritorno del popolamento alla forma di governo a ceduo.**

Articolo 5 - Ambito territoriale

In base alle Misure di Tutela e Conservazione emanate sul territorio regionale all'interno delle aree della Rete Natura 2000 e ai vincoli che si configurano come pratiche agricole obbligatorie, la sottomisura 12.2 può essere attivata su tutto il territorio regionale relativamente ai siti della Rete Natura 2000 e alle aree naturali protette (ai sensi della L. n. 394/91 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 28/1994) per:

- **l'avviamento all'alto fusto negli habitat forestali prioritari:**
 - **9180*** - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*;
 - **91AA*** - Boschi orientali di quercia bianca;
 - **9210*** - Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*;
 - **9220*** - Faggeti degli Appennini con *Abies Alba* e *Abies Nebrodensis*.

- **la mancata ceduzione di nuclei boscati (1.000 m²) su superfici forestali maggiori o uguali a 2 ettari** su tutti i siti ricadenti in Rete Natura 2000 e nelle Aree Protette che contribuiscono alla attuazione dell'art. 10 della Direttiva 92/43/CEE.

Articolo 6 - Beneficiari

Silvicoltori in forma singola o associata.

Articolo 7 - Requisiti di ammissibilità

L'accesso alla **sottomisura 12.2** è consentito a condizione che, al momento della presentazione della domanda di sostegno/pagamento sul portale SIAN, siano soddisfatti i seguenti **requisiti**:

- a) essere in possesso di Partita IVA – Codice Ateco 02 - Silvicultura;
- b) condurre superfici boscate sul territorio regionale localizzati negli habitat forestali prioritari 9180*, 91AA*, 9210*, 9220* da avviare ad alto fusto o nuclei boscati di almeno 1.000 m² su superfici forestali maggiori o uguali a 2 ettari su tutti i siti ricadenti in Rete Natura 2000 e nelle Aree Protette regionali (ai sensi ai sensi della L. n. 394/91 e ss.mm.ii. e della della L.R. n. 28/1994); per l'esecuzione degli interventi le superfici devono essere classificate come **Bosco**, ovvero essere classificate con la categoria SIAN di occupazione del suolo cod. 650, e rispondere alle definizioni di cui alla D.G.R. n. 956/2000 ed all'art. 5 del D.Lgs. 3.04.2018 n. 34.
- c) le superfici oggetto della domanda di sostegno devono risultare in godimento alla data del 15.05.2019;
- d) disporre di un fascicolo aziendale aggiornato;
- e) presentare una relazione a cura di un tecnico (dottore agronomo/forestale) abilitato all'esercizio della professione, con le seguenti informazioni:
 - CUA e denominazione del beneficiario;
 - documentazione attestante il legittimo possesso;
 - estremi catastali della superficie totale e di quella da destinare ad alto fusto o alla mancata ceduzione;
 - corografia e planimetria dell'intervento/i, ad idonea scala;
 - anno in cui è stata eseguita l'ultima utilizzazione (od individuazione accurata dell'età del soprassuolo boscato);
 - allegato fotografico comprovante lo stato dei luoghi;
 - descrizione del popolamento forestale oggetto di intervento;
 - esaustiva descrizione del tipo di intervento da attuare sia in rapporto alle caratteristiche stazionali, ovvero della capacità della "stazione" in termini di condizioni edafiche, di sostenere in modo ottimale la conversione, sia delle condizioni vegetative, di densità, di sviluppo e dei parametri auxodendrometrici che farebbero propendere per l'avviamento alla fustaia; i boschi cedui, in ogni caso, possono essere avviati all'alto fusto solo dopo aver superato almeno due volte il turno previsto dalla specie presente o prevalente, così come individuato dalla D.G.R. n. 956/2000;
- f) non aver presentato, in forma singola e/o associata, più di una istanza a valere sul presente Bando, pena l'irricevibilità di tutte le domande riconducibili allo stesso richiedente.

I sopracitati requisiti devono essere mantenuti per l'intero anno di durata dell'impegno.

Articolo 8 - Criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013 non è prevista l'applicazione di criteri di selezione.

Articolo 9 - Impegni specifici e altri obblighi collegati alla Sottomisura

I beneficiari, per il periodo vincolativo annuale che decorre dal 15 maggio 2019 al 14 maggio 2020, devono impegnarsi a:

- avviamento all'alto fusto negli habitat forestali prioritari 9180*, 91AA*, 9210* e 9220*;
- mancata ceduzione di nuclei boscati (1000 m²) per ogni ettaro di superficie forestale sottoposta a taglio di fine turno su superfici forestali maggiori o uguali a 2 ettari e che ricade nei Siti Rete Natura 2000 e Aree Protette;
- rispettare il regime di condizionalità, come previsto dal Reg. (UE) n. 1306/2013 - Titolo VI capo I -, recepito a livello nazionale dal DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 e a livello regionale con D.G.R. n. 443 del 25.05.2018;
- rispettare i criteri di gestione forestale di cui alla D.G.R. n. 665/2008 - "Regolamentazione forestale per le aree Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003 e del D.M. n. 184 del MATTM del 17.10.2017".

L'adesione alla sottomisura ha una durata di cinque anni. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla presentazione annuale della domanda di sostegno/pagamento.

In caso di mancato rispetto degli impegni sopra descritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del presente avviso.

Articolo 10 - Disponibilità finanziaria

La dotazione finanziaria relativa all'annualità 2019 della **Sottomisura 12.2 "Indennità evoluzione naturale cedui/avviamento alto fusto"** è pari ad **euro 1.000.000,00** (unmilione/00).

Il premio annuale sarà erogato al beneficiario in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore. Tuttavia potrà essere disposto il pagamento di un'anticipazione del premio spettante, così come previsto all'art 75 del Reg. (UE) 1306/2013 e secondo le istruzioni operative emanate dall'organismo pagatore AGEA.

Qualora le risorse disponibili non consentano di coprire il fabbisogno relativo alle domande di sostegno pervenute, si potrà incrementare la dotazione finanziaria di cui al presente avviso.

Articolo 11 - Forma ed entità del sostegno

L'indennità verrà erogata annualmente, per cinque anni, con una modulazione che rispetta i criteri di seguito indicati:

- **500 euro ha/anno per la mancata utilizzazione dei cedui** secondo quanto previsto dalle Misure di Tutela e Conservazione e dai Piani di Gestione e dalle norme regionali di riferimento (D.G.R. n. 655/2008);
- **75 euro all'anno per la mancata ceduzione di nuclei boscati (1.000 m²)** per ogni ettaro di superficie forestale sottoposta a taglio di fine turno su superfici forestali maggiori o uguali a 2 ettari e che ricade nei Siti Rete Natura 2000 e in Aree Protette.

Articolo 12 - Modalità di presentazione della domanda

Per la presentazione della domanda annuale di sostegno/pagamento è obbligatorio costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), convenzionati con AGEA, ai quali dovranno conferire esplicito mandato.

Il richiedente potrà presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un CAA mandatario, accreditato dall'OP AGEA, **entro il 15 maggio 2019**.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo ed rilasciata sul SIAN. La domanda si intende presentata all'Autorità di Gestione e all'Organismo pagatore soltanto dopo l'avvenuto rilascio telematico.

È fatto obbligo di indicare in domanda il proprio indirizzo di PEC per permettere lo scambio di informazioni e di documenti mediante strumenti informatici (Art. 5 bis del D.lgs. n 82/2005).

La sottoscrizione della domanda attribuisce la responsabilità al beneficiario per l'autenticità delle dichiarazioni e degli impegni assunti, atteso che i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2019 sono i seguenti:

- a) domande iniziali: **15 maggio 2019**, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 maggio 2019**;
- c) domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): **data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande**;
- d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2019**.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 15 maggio 2019, della domanda di sostegno e pagamento, ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, in tal caso:

- se la domanda è presentata entro i successivi 25 giorni di calendario, si opererà una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda sarà dichiarata irricevibile e all'interessato non sarà concesso alcun aiuto.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica iniziale e di modifica con riduzione è comunque il 10 giugno 2019.

Articolo 13 - Documentazione richiesta

Gli interessati, per accedere al sostegno di cui al presente Avviso, entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto rilascio a SIAN della domanda di sostegno/pagamento nei termini precedentemente indicati, devono e inviare a **mezzo PEC**, all'indirizzo ufficio.ueca@cert.regione.basilicata.it dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura, responsabile del procedimento, la seguente documentazione:

1. Domanda di sostegno /pagamento Sottomisura 12.2 - annualità 2019 - rilasciata a SIAN;
2. Relazione a cura di un tecnico agronomo/forestale abilitato con le informazioni richieste al punto e) dell'articolo 7 del presente avviso.

debitamente sottoscritta e firmata digitalmente dal potenziale beneficiario e, per gli elaborati tecnici (relazione), timbrata e firmata digitalmente dal professionista abilitato. Nell'oggetto della PEC dovrà essere inserita la seguente dicitura: **PSR Basilicata 2014/2020 - Avviso pubblico Sottomisura 12.2 - "Indennità evoluzione naturale cedui/avviamento alto fusto" - Annualità 2019** con i dati anagrafici del beneficiario.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della documentazione farà fede la data di spedizione della PEC.

In alternativa la documentazione sopra indicata potrà essere inviata entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto rilascio a SIAN della domanda **a mezzo raccomandata AR (o mezzo postale equivalente con ricevuta di ritorno)**, o consegnata a mano in busta chiusa al seguito indirizzo:

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA)

Via A.M. Di Francia, 40 – 75100 Matera

Il plico deve riportare la dicitura:

PSR Basilicata 2014/2020 - Avviso pubblico Sottomisura 12.2 – "Indennità evoluzione naturale cedui/avviamento alto fusto" - Annualità 2019.

Per queste forme di consegna la stessa documentazione dovrà essere sempre debitamente sottoscritta dal beneficiario e dal consulente tecnico, ciascuno per le parti di propria competenza, allegando la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Articolo 14 – Modifica della domanda

Per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda di sostegno/pagamento rilasciata, è possibile presentare:

- una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014;
- una domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, per ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione;
- una domanda di modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, in caso di errori palesi.

Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario sia stato già informato del riscontro d'irregolarità nella domanda, ovvero dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate modifiche alle domande con specifico riferimento alle particelle che presentano irregolarità.

Per gli aspetti applicativi si rimanda alle Istruzioni operative n. 11 del 18.02.2019 dell'O.P. AGEA.

Articolo 15 - Istruttoria delle domande

La procedura amministrativa d'istruttoria delle domande è automatizzata e prevede la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso.

Gli esiti dell'istruttoria saranno disponibili sul portale SIAN ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e consultabili tramite il CAA mandatario.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione dell'esito istruttorio motivato, contenente l'indicazione del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo (Legge n. 69/2009 art. 7, comma 1, lettera b).

Articolo 16 - Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dall'avviso (ad es. assenza/incompletezza della relazione tecnica illustrativa degli interventi);
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente avviso.

Articolo 17 - Controlli

Tutte le domande sono sottoposte a **controlli amministrativi** e **controlli in loco a campione**, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA. Tali controlli sono subordinati alle verifiche che saranno effettuate nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

A seguito degli esiti dei controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Articolo 18 - Comunicazioni

Sono previste le seguenti tipologie di comunicazioni:

- 1) richiesta di recesso dagli impegni assunti;
- 2) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 604/2014 relativa a casi di forza maggiore;
- 3) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) 809/2014.

1) Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente dal Beneficiario al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore fornendo tutta la documentazione necessaria.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

2) Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi **per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali**, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

In particolare, costituiscono casi di forza maggiore, previsti dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013:

- a. il decesso del Beneficiario, comprovato da certificato di morte;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale;
- c. l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante l'azienda, comprovato da attestazione/provvedimento dell'autorità competente;
- e. fitopatia grave che colpisca in toto o in parte rilevante le colture aziendali, comprovate da attestazione/provvedimento dell'autorità competente.

3) Nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario può **cedere totalmente o parzialmente la propria azienda** ad un altro soggetto, che può quindi subentrare nell'impegno per il restante periodo (cambio di beneficiario). Per "cessione di azienda" si intende la vendita, l'affitto o altra analoga transazione relativa all'unità aziendale. L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere trasferito al cessionario solo se:

- a. il cessionario, entro il termine di **20 giorni consecutivi**, informa il Responsabile di Misura e l'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura dell'avvenuta cessione;
- b. il cessionario acquisisce, entro il medesimo termine di 20 giorni, al proprio fascicolo aziendale i documenti attestanti la cessione;
- c. sono soddisfatte tutte le altre condizioni, di cui al presente avviso, per la concessione dell'aiuto.

Articolo 19 - Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni, sanzioni e recuperi si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Al riguardo si precisa che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici della sottomisura cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta, ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, del D.M. 1867 del 18 gennaio 2018 e del relativo atto regionale, l'applicazione di riduzione e/o esclusione del sostegno spettante in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità ai sensi del D.M. 1867 del 18 gennaio 2018 recepito con D.G.R. n. 443/2018, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza.

Articolo 20 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura è il dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata 2014-2020.

La responsabilità del procedimento amministrativo è attestata al dirigente dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.) a cui sono demandate le attività di istruttoria amministrativa sulle domande escluse dall'applicazione del processo di istruttoria automatizzata e per quelle con esito negativo o parzialmente positivo.

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso è possibile inoltrare eventuali quesiti al seguente indirizzo PEC: ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it.

Articolo 21 - Informazione e Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.), sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicata.net.it) e sul sito web dedicato del P.S.R. Basilicata 2014-2020 (<http://europa.basilicata.it/fear>).

Articolo 22 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014 - 2020", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata, in via esclusiva, al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare con riferimento al Decreto Legislativo n. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del P.S.R. Basilicata.